



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI

**Consiglio di Stato, sez. IV, 26 settembre 2025, n. 7566: PAUR – art. 10-bis L.241/90:
la P.A. non ha onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni
presentate – è sufficiente motivare il nuovo diniego con rimando al primo**

Il Consiglio di Stato decide su una controversia tra un concessionario di attività estrattiva e un Ente Parco regionale in merito alla legittimità del diniego dell'Ente parco, a fronte di una istanza di PAUR per riavvio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs.

152/2006. Il motivo del diniego consisteva nella realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla cava all'interno di ravaneti identificati come "non asportabili" dalle Linee Guida del Parco. In primo grado il ricorso della concessionaria era rigettato dal TAR competente e il conseguente appello rigettato. La Società presentava nuova istanza di PAUR in relazione a diverso progetto di coltivazione della cava; all'esito della relativa conferenza di servizi, il Parco negava il rilascio del PAUR. Nuovamente la Società impugnava il diniego ed il TAR rigettava il ricorso presentato; la Società appellava lamentando l'erronea interpretazione della cartografia del Parco e la compatibilità della apertura della nuova strada. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato conferma che il Piano del Parco subordinava la valutazione di compatibilità paesaggistica della riattivazione della cava alla condizione che il futuro progetto di cava non comportasse la realizzazione di nuova viabilità ovvero non realizzasse interventi sostanziali sulla viabilità esistente, come avvenuto nella fattispecie. La sentenza decide sulla censurata illegittimità del verbale conclusivo della conferenza di servizi in quanto non avrebbe adeguatamente



valutato le osservazioni presentate dalla Società avverso la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del PAUR, adottata ai sensi dell'art. 10-*bis*, legge 241/90, limitandosi a ripetere le conclusioni del precedente diniego di PAUR. La sentenza ricorda che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che *“l'amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3819; sez. II, 19 agosto 2024, n.7167; sez. II, 3 luglio 2023 n. 6420). Nel caso in esame, dalla documentazione in atti e dal verbale conclusivo della conferenza di servizi emerge chiaramente che si era svolta una riunione avente ad oggetto la valutazione delle osservazioni della Società, ai sensi dell'art. 10-*bis*, legge 241 del 1990. Alla luce del principio di economicità di cui all'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, che connota l'agire amministrativo appare plausibile, il semplice rimando, da parte della seconda conferenza di servizi alle considerazioni della precedente conferenza di servizi, dal momento che le ragioni del nuovo diniego erano le stesse in relazione al secondo progetto presentato, non adeguato conformemente.

[Consulta la sentenza](#)